

prima, poichè altro è parteggiare pei clericali, altro è volere giustizia distributiva eguale per tutti, e quindi anche per i preti, i quali, come cittadini, debbono essere pareggiati a tutti gli altri nei pesi comuni.

Ora, io credo che i principii della giustizia distributiva sarebbero offesi quando ai benefizi ecclesiastici, alle cappellanie ed altre congeneri fondazioni si applicasse la stessa tassa equivalente al trasferimento della proprietà, come si applica alle fondazioni di diverso genere.

Di queste specie di fondazioni ve ne sono due: in alcune, cioè nei corpi morali delle associazioni ed altre istituzioni, risiede non solo la proprietà astratta, la proprietà nuda, ma anche l'usufrutto, e non ha mai luogo un trasferimento di usufrutto; tali sono gli ospedali, le Università, i collegi, ecc.

In questi l'usufrutto è sempre goduto dalla stessa persona morale, dalla stessa persona immortale, la quale non cambia la sua essenza giuridica per mutamenti successivi che avvengono nei singoli membri che compongono l'associazione od istituzione. Se a questi istituti non si applica una tassa di trasferimento, non sarà mai colpito nè il trasferimento della nuda proprietà, nè quella dell'usufrutto.

In altre fondazioni invece risiede sempre nella persona astratta morale la nuda proprietà, l'usufrutto invece soggiace a trasferimento.

Così appunto avviene dei benefici ecclesiastici, delle cappellanie e di altre istituzioni analoghe; tutte le volte che muore un titolare succede ad esso un altro, mediante l'investitura, e con questa, ottenendo l'usufrutto, paga la tassa per il trasferimento dell'usufrutto. Ora, siccome l'usufrutto è valutato nelle nostre leggi alla metà della proprietà intera, così nelle istituzioni di questa natura il trasferimento è ammortizzato solamente per la metà, cioè solo per la proprietà e non per l'usufrutto; per conseguenza, se queste istituzioni pagassero il 4 per 100 come quelle in cui, oltre alla proprietà astratta, si ammortizza anche l'usufrutto, pagherebbero una volta e mezzo ciò che devono pagare.

Questa è la ragione del mio emendamento che io raccomando all'approvazione della Camera.

DI CAVOUR, relatore. Desidererei che l'onorevole Castelli avesse la compiacenza di mandarci una copia del suo emendamento, onde la Commissione possa deliberare.

PRESIDENTE. Ne darò nuovamente lettura:

« Per i benefizi ecclesiastici e per gli altri enti morali, i beni dei quali vengono, a tenore della fondazione, assegnati sussidiariamente in usufrutto ad individui, la tassa dovuta in forza della presente legge non sarà che di lire due ogni cento lire della rendita soggetta a tassa. »

Il deputato Castelli propone questo emendamento, partendo dalla supposizione che nella trasmissione dell'usufrutto si paghi una tassa.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

Io non conosco la legge a cui in genere alludeva l'onorevole preopinante, ma basta che il beneficiario non paghi tassa di successione, e che vi sia legge che lo sottoponga a questa maniera di tassa è impossibile. Il beneficiario, se si vuole, pagherà una tassa di investitura, che sarà una cosa affatto diversa dalla tassa di trasmissione.

CASTELLI LUIGI. Domando la parola.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Non è detto che la legge proposta non sia applicabile ai capitali sui quali si paghi una tassa di passaggio e per atti *inter vivos* od altra tassa. Il soggetto imponibile per questa legge è costituito dalle rendite di quei beni dei corpi morali, i quali, appunto perchè posseduti da corpi morali, non vanno soggetti alla tassa di

successione. Non è detto che per la loro imponibilità a termini di questa legge debba concorrere anco la loro esenzione da ogni tassa di traslazione per atti *inter vivos*.

Se non isbaglio, le osservazioni dell'onorevole preopinante tenderebbero a sottrarre alla legge attuale valori che subiscono una tassa di mutamento per atti *inter vivos*. Ripeto, la condizione che deve verificarsi nei capitali tassabili per questa legge è che essi non vadano soggetti alla tassa di successione. Ora non è possibile che l'usufrutto del beneficiario vada soggetto a tassa di successione, giacchè il beneficiario non è un successore nel senso proprio nè della legge del registro, nè della legge presente.

CASTELLI LUIGI. Io credo che il trasferimento dell'usufrutto soggiaccia alla tassa del registro, a termini dell'articolo 5 della legge relativa, ove non si fa distinzione se i beni, di cui è trasferito l'usufrutto, appartengono a persone singole o a persone morali.

È certo adunque che, alla morte del nuovo investito del beneficio, il nuovo titolare, coll'atto di investitura che gli dà la potestà civile (almeno così si pratica in Lombardia, ove l'investitura si dà sempre dalla potestà civile), fa un investimento, e in forza del medesimo viene iscritto nei registri come usufruttuario. Ciò è precisamente conforme alla giurisprudenza canonica, nella quale è stabilito che il beneficiario è usufruttuario, e quasi è paragonato ad un utilista.

Che al beneficiario si trasferisca l'usufrutto, è fuori di dubbio, è principio di diritto canonico, ed anche di diritto civile; che ogni trasferimento d'usufrutto soggiaccia alla tassa proporzionale, è prescritto dall'art. 5. Dunque, quando non venga provveduto diversamente; quando non venga disposto che in tutte le parti dello Stato, anche dove sono ammessi principii diversi, i trasferimenti d'usufrutto che hanno luogo per cambiamento nel titolo dei benefizi ecclesiastici non vadano sottoposti alla tassa proporzionale, regge il mio emendamento.

Infatti, l'unica obiezione che vi faceva l'onorevole commissario del Re è questa: che il trasferimento dell'usufrutto della sostanza beneficiaria non soggiace a tassa; opinione che io non potrei ammettere, perchè mi pare contraddetta dal chiaro tenore dell'articolo 5, che sottopone a tassa in genere qualunque trasferimento di diritto reale d'usufrutto. Piuttosto dovrò fare una limitazione. L'articolo 5 sottopone alla tassa di trasferimento, in via assoluta, il diritto di proprietà, d'usufrutto di cose immobili; in quanto ai mobili, invece, questa tassa di trasferimento non avrebbe luogo; quindi si dovrebbe modificare il mio emendamento, circoscrivendo la limitazione che io aveva fatta solamente al trasferimento dell'usufrutto d'immobili, di quella parte della sostanza beneficiaria che è da essi costituita.

Insomma, o in un modo o nell'altro, bisogna provvedere perchè non avvenga che il beneficiario paghi la tassa di trasferimento dell'usufrutto, e poi contribuisca ancora per intero quella di trasferimento di piena proprietà, che in questa legge sarebbe stabilita al 4 per cento.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola per un semplice schiarimento.

Pregherei l'onorevole deputato Castelli ad avere presente la definizione che è data nell'articolo primo dei valori la di cui rendita qui s'intende di colpire. Parmi che la questione sia già pregiudicata nella definizione dell'articolo primo. Nell'articolo primo si è detto che la presente legge investe la rendita dei valori che si computano per la tassa di registro nelle trasmissioni per causa di morte; quindi pare a me essere impossibile il sostenere che il beneficiario paghi, quando